



# COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Provincia di Catania)

Sede: Via Garibaldi n. 317 – Tel. 095 7081975 -

ORDINANZA n. 63 del 22/05/2020

**Oggetto: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia – Anno 2020.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nella stagione estiva, le temperature climatiche elevate aumentano notevolmente il rischio di innesco e propagazione degli incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

**RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti nei pressi di edifici privati ed anche in prossimità di aree aperte ad uso pubblico, terreni incolti e infestati da sterpaglie, arbusti, rami, rovi in vegetazione e vegetazione secca in genere, che possono costituire facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale, durante la stagione estiva può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

**RITENUTO** necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno

**VISTA** la L.R. n° 16 del 6 aprile 1996 relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle LL. RR. n°. 13 del 19 agosto 1999, n° 26 del 18 dicembre 2000 e n° 14 del 14 aprile 2006;

**VISTA** la legislazione nazionale D. L.gvo 2.1.2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

**VISTO** il regolamento comunale di Prevenzione incendi e modalità di impiego fuochi controllati in agricoltura approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6 marzo 2009 avente per oggetto "Approvazione del regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 coordinato con l' art. 39 della L.R. n. 14 del 14 aprile 2008" che si intende richiamato ed applicato con il presente atto;

**VISTO** l' art. 14 c. 8 lettera b. del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 116 /2014 che testualmente recita

“al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni “ :

b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:  
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

**VISTA** la legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTO** il D.L. vo 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatisi nel 2007, si ritiene attuale e applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;

**VISTI** gli art. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.;

**VISTO** il D.L. vo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il D. L. vo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**RITENUTO** necessario adottare iniziative volte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità:

Nella qualità di autorità territoriale di protezione civile :

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Obblighi e divieti**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni incolti e/o inerbiti, cespugliati e/o agrari nell'intero territorio comunale, di provvedere entro il 15 giugno 2020 alle seguenti attività, da mantenere fino al 15 ottobre 2020 :

- alla pulitura e rimozione di sterpaglie, erbacce, rami , rovi in vegetazione e vegetazione secca in genere e ogni altra possibile fonte d'incendio ;
- alla realizzazione di fasce taglia fuoco della larghezza non inferiore a 10 metri lineari lungo le strade, sentieri, edifici, impianti agricoli , ricoveri, stallatici e confini con altre proprietà ;
- al totale discerbamento, per un raggio di 10 ml, dei siti in cui sono collocati serbatoi di gas a cielo aperto;

• E' fatto divieto di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato d'incendio.

In ogni caso l' Amministrazione Comunale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità e onere nei confronti di chiunque.

E' fatto obbligo di assicurare in tali aree, fino al 15 ottobre 2020, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza da parte dei privati possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi.

## Art. 2

### Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

#### a)Pulitura delle aree - Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, alle eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte.

E ammessa, la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di metri 10,00 lungo tutti i confini, da estendere anche per aree in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto , nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

#### b)Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate, che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

#### c)Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici o conferiti al sistema porta a porta , a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D. L.vo n.152/06 e s.m.i. (abbandono rifiuti - discarica abusiva).

E' consentita in ogni caso la combustione come regolamentata dall' art. 14 comma 8 lett. b. del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 114/2014.

#### d)Aree e fondi degradati e abbandonati:

I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti.

e)Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui alla precedente lettera b,è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche

agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

b) che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;

c) che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;

d) che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);

e) che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 -orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza-verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

f) che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;

g) che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

### Art. 3

#### Estensione degli obblighi

In caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora frazionata) quanto in nome e per conto di tutti i comproprietari, purché si provveda nell'una come nell'altra ipotesi, e a mezzo di apposita documentazione a informare tempestivamente di dette circostanze il Comune di Zafferana Etnea, e fatta salva in ogni caso di inadempienza l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed effetti penali.

Gli obblighi e divieti, del presente provvedimento, fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi titolari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, enti etc che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

L'Ente può emettere diffida e imporre sanzioni anche individuando uno dei comproprietari, per la responsabilità in solido fra essi a discrezione dell'Ente.

L' Ente si riserva di adottare gli atti previsti anche in assenza di comunicazione di avvio di procedimento in caso di urgenza.

#### Art. 4

##### Procedimento amministrativo – Facoltà di emissione di diffida

Con decorrenza dalla data odierna, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata, da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui ai successivi articoli, il semplice accertamento, da parte dei funzionari dell' Ente, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o di norme di legge , comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 7 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena dell' applicazione della sanzione . La diffida sarà comunicata alla Polizia Locale che ne verificherà l' ottemperanza.

In caso di omessa adozione delle misure prescritte misure, si procederà alle misure d ' ufficio all' esecuzione in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questo Ente.

#### Art. 5

##### Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dall' ufficio di Protezione Civile e/o Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689, e s.m.i. le seguenti sanzioni:

a)per le violazioni della presente ordinanza, non rientranti nelle previsioni sanzionatorie della legge nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione compresa tra un valore minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e/o da altre normative e regolamenti specifici.

b)in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui alla presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi di cui all'art. 255 del D.L.vo 152/06, sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 (pari al minimo della somma prevista da tale normativa) e contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

c)in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo previsto, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi delle disposizioni del D.L.gvo n. 152/2006, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

d)le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite con l' irrogazione della sanzione amministrativa compresa fra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio , ai sensi e per gli effetti dell' art. 40 comma 3 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e s.m.i..

e) La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 6  
Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 C.P.

Art. 7  
Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze		112
Vigili del Fuoco	Comando Provinciale Catania	095 7548111
	Distaccamento di Riposto	095 7791147
	Distaccamento di Acireale	095 7650034
Corpo Forestale Regione Siciliana	Servizio Emergenze Ambientali	1515
	Sala operativa provinciale	095 7396605/111
	Distaccamento di Zafferana Etnea	095 7082065
Carabinieri	Comando Compagnia Giarre	095 931858
	Stazione di Zafferana Etnea	095 7081768
Comune di Zafferana Etnea	Centralino	095 7081975
	Polizia Municipale	095 7082338
	Ufficio Comunale Protezione Civile	095 7083876
Dipartimento Regionale Protezione Civile	Sala operativa regionale (SORIS)	800 404040

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti. Le segnalazioni potranno pervenire anche via PEC. Per le attività di ricognizione, avvistamento e spegnimento degli incendi sul territorio ed ai fini dell'applicazione della presente ordinanza possono concorrere le associazioni di protezione civile, che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l'Ente e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art. 8  
Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di P.L., è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art.14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come sopra descritti o comunque previsti per legge.

Art. 9

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune, , oltre all'inserimento nel sito internet del Comune .

Copia della presente sarà trasmessa a

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Servizio per la Provincia di Catania di S. Agata li Battiati ;
- al Distaccamento del Corpo Forestale di Zafferana Etnea;
- al Comando Stazione Carabinieri di Zafferana Etnea;
- al Comando di Polizia Locale di Zafferana Etnea;
- al Sig. Dirigente del settore II dell' Ente;
- al Parco dell' Etna
- all' Albo Pretorio .

Art. 10

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15/10/2020, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

IL SINDACO

(Avv. Salvatore Russo)

